

ALLEGATO N. 6

**CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO,
SITO IN TORINO, VIA SAN PIETRO IN VINCOLI N. 18 DENOMINATO EX
CIMITERO DI SAN PIETRO IN VINCOLI A _____**

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in un unico originale, su supporto informatico e sottoscritta in modalità elettronica tra:

- **CITTÀ DI TORINO**, piazza Palazzo di Città n° 1, Torino (TO), codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata _____
_____ in esecuzione della determinazione numero _____ del
_____ 2022;

e

- _____, con sede legale in Codice Fiscale
_____ rappresentata da _____ nato a _____ il _____,
domiciliato per la carica presso la sede del _____ nella sua qualità
di _____

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 – OGGETTO

La Città di Torino (nel seguito dell'atto denominata anche "Città" o "Amministrazione comunale") concede al _____ (nel seguito dell'atto denominato anche "Concessionario"), in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale della Città _____ rep. n. _____ ai sensi del Capo II – Sez. II del Regolamento n. 397 della Città, l'utilizzo del complesso denominato "Ex Cimitero di San Pietro in Vincoli" di proprietà comunale, sito

in Torino, via San Pietro in Vincoli n. 18, della superficie commerciale di 798,22 mq, compresa l'area verde di pertinenza, come rappresentato nella planimetria allegata al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A".

L'unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati al Foglio n. 1215, Particella 123, Subalterno 5 e 6. Il bene è sottoposto a vincolo da parte degli enti di tutela, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - e ss.mm.ii.

Nei locali non sono presenti beni mobili inventariati di proprietà della Città di Torino.

ART. 2 - AUTORIZZAZIONE E PRESCRIZIONI SOPRINTENDENZA

L'immobile oggetto di concessione è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 10 e 12 del D. Lgs. 42/2004, di interesse culturale rimane pertanto sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.

Il Segretariato Generale per il Piemonte del Ministero della Cultura con atto n. ____ del ____ ha autorizzato, ai sensi dell'art. 57bis del D. Lgs 42/2004, la concessione dell'immobile come sopra individuato come a favore del Concessionario, alle seguenti vincolanti prescrizioni, che il Concessionario si impegna a rispettare: _____

ART. 3 - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

L'immobile oggetto del presente contratto è da destinarsi all'attuazione della proposta progettuale presentata dal Concessionario in sede di candidatura alla procedura di selezione, e dei programmi culturali annuali di dettaglio come da art. 18. Benché non allegata al presente atto la proposta progettuale, conservata agli atti del Servizio competente della Città, costituisce parte integrante del presente medesimo e le parti dichiarano di ben conoscere.

La Città riconosce al Concessionario la possibilità di eleggere presso l'immobile la propria sede legale ed organizzativa negli appositi spazi destinati ad uffici.

La sub-concessione, la cessione del contratto o il mutamento della destinazione d'uso dei locali producono la decadenza della concessione.

È ammessa la gestione da parte di soggetti terzi di eventuali attività accessorie alle principali, previste nel progetto, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in caso di autorizzazioni necessarie all'espletamento delle attività medesime. I soggetti individuati come soggetti gestori dovranno essere preventivamente comunicati alla Città di Torino e dalla stessa autorizzati.

Eventuali collaborazioni ulteriori che comportino l'uso di spazi limitati afferenti all'immobile a favore di soggetti terzi al raggruppamento e non contemplati in sede di candidatura alla presente procedura per iniziative accessorie e complementari alle attività progettuali, dovranno essere preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Amministrazione comunale a seguito di verifica del rispetto delle condizioni di cui al disciplinare.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento, previa declaratoria della decadenza della concessione.

In tale caso i locali dovranno essere riconsegnati, liberi e sgombri da persone e cose, nello stato in cui si trovano senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.

ART. 4 - CANONE

Il Concessionario verserà alla Città un canone annuo determinato in applicazione all'art. 19 del Regolamento n. 397 e della deliberazione attuativa del medesimo (rep. n. 179 del 29/03/2022), pari a euro _____, corrispondente al _____% del canone annuo di mercato, valutato in euro 34.300,00. Il canone dovrà essere versato in rate trimestrali anticipate.

Il pagamento di detto canone dovrà avvenire con le modalità previste dalla Città, entro e non oltre il ventesimo giorno del trimestre di competenza.

Il mancato pagamento, anche di una sola rata, costituisce motivo di risoluzione del contratto e dà luogo all'automatica costituzione in mora del Concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale, in base a pretese od eccezioni di sorta.

Detto canone sarà aggiornato nella misura pari al 75% della variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

ART. 5 - DURATA

Ai sensi dell'art. 18 comma 3 del Regolamento n. 397, la concessione ha la durata di anni dodici con decorrenza dalla data di stipula del presente atto.

Alla scadenza dei primi sei anni, anche alla luce delle relazioni annuali ai sensi del successivo art. 18, la Città valuterà il corretto andamento del rapporto concessorio, richiedendo a tal fine eventuale documentazione integrativa in termini di relazione e rendicontazione delle annualità passate e di programmazione per le annualità residue. In caso di esito negativo, la Città

procederà alla revoca della concessione e all'avvio dell'iter per l'individuazione di un nuovo concessionario.

Sono condizioni per il proseguimento del rapporto concessorio il corretto adempimento degli obblighi contrattuali e l'assenza di situazioni di morosità nei confronti dell'Amministrazione.

Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di mesi 3. In tale caso rimarranno a carico del concessionario tutte le spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 7, senza alcun onere o indennità di sorta per il concedente.

ART. 6 - REVOCA

Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi sei. Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei locali. Alla scadenza, od in caso di restituzione anticipata, i locali dovranno essere riconsegnati alla Città in buono stato di uso e manutenzione.

ART. 7- DECADENZA

La concessione sarà dichiarata decaduta, senza osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto concessorio risolto nei seguenti casi:

- qualora dalle informazioni acquisite sulla moralità degli amministratori del Concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che il Concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento delle proprie attività;
- qualora il Concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che

giustificano la concessione;

- qualora il Concessionario ceda a terzi o sub conceda, anche parzialmente, il contratto o muti la destinazione d'uso dell'immobile, salvo quanto previsto all'art. 3;
- qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per il Concessionario, ai sensi della vigente normativa, l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- negli altri casi contemplati nel presente contratto.

Revocata la concessione o pronunciata la decadenza, il bene dovrà essere rimesso nella piena disponibilità della Città senza obbligo di indennizzo alcuno, entro il termine stabilito dal Concedente. Nel caso di inottemperanza, il Concedente procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario senza alcun pregiudizio di ogni altra azione e/o risarcimento che potesse competere.

ART. 8 – CONSEGNA

I locali sono consegnati al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che il Concessionario dichiara di conoscere in esito a sopralluogo effettuato in data _____. La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo.

ART. 9 – MANUTENZIONE

Il Concessionario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto; tra gli interventi posti a carico del Concessionario si intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo/certificazione, acquisizione di autorizzazioni o

concessioni previste dalle vigenti norme o di prossima emanazione in materia, anche per gli aspetti di prevenzione incendi, incluso l'aggiornamento catastale qualora necessario e/o qualora intervengano variazioni nello stato dei locali che influiscano sul classamento o sulla consistenza (cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spazi interni a carattere permanente, ecc.).

Il Concessionario si impegna a produrre inoltre la certificazione, redatta da un tecnico abilitato, che attesti che i locali presentano la sussistenza di tutte le condizioni necessarie ai fini dell'agibilità per la tipologia di utilizzo cui vengono destinati.

La Città non è tenuta a corrispondere alcun risarcimento in caso di mancato ottenimento delle suddette certificazioni.

È a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme ed alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi ed all'abolizione delle barriere architettoniche.

Compete altresì al Concessionario la manutenzione ordinaria del verde di pertinenza dell'immobile, rimanendo in capo alla Città la potatura degli alberi al alto fusto, previa segnalazione del Concessionario, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c.. Perché la Divisione Verde e Parchi della Città possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi devono essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici. Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del Concessionario.

I lavori di sistemazione, adeguamento, manutenzione e le attività dovranno svolgersi secondo modalità tali da non arrecare disturbo ai residenti della

zona. Se necessario, il Concessionario dovrà adottare le opportune misure di isolamento acustico dei locali.

Gli interventi (ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria) dovranno ottenere il preventivo nulla osta patrimoniale ed essere altresì preventivamente sottoposti, fin dalla fase progettuale, all'approvazione della Soprintendenza ABAP Torino, ai fini del rilascio del nulla osta, ai sensi del comma 3sexies dell'art. 55 del D. Lgs n° 42/2004 e s.m.i. e, se ne ricorrono le condizioni, alle autorità competenti in materia di pubblico spettacolo e prevenzione incendi.

Nessun onere dovrà gravare sulla Città sia per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni sia per l'esecuzione dei lavori; relativamente alle modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti eseguite anche in presenza di preventiva autorizzazione, la Città resta comunque esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone e/o allo stabile che possano verificarsi in conseguenza a tali modifiche, innovazioni o trasformazioni.

Il Concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati dai lavori autorizzati od eseguiti per conto dell'Amministrazione concedente.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

La Città si riserva di concedere, con apposito provvedimento deliberativo, un contributo per le spese sostenute per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui al presente articolo, sulla base delle disponibilità di bilancio.

Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al presente

articolo permangono in capo al Concessionario anche successivamente alla scadenza contrattuale qualora permanga la detenzione dei locali stessi.

ART. 10 - RIPARAZIONI E RESTAURI

Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi dell'art. 9, la Città potrà in ogni tempo eseguire, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che ritiene opportuni a suo insindacabile giudizio nonché qualunque opera di abbellimento e di restauro del medesimo, senza obbligo di indennizzo di sorta a favore del Concessionario, indipendentemente dalla durata delle opere.

ART. 11 - PROPRIETÀ

Tutte le nuove opere realizzate sull'immobile oggetto della presente concessione, sono acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo, neppure ai sensi dell'art. 2041 c.c.

ART. 12 - SPESE

Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento e raffrescamento, gas e telefono - oltre alla tassa raccolta rifiuti. Tutte le utenze dovranno essere intestate direttamente al Concessionario.

Qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il Concessionario permanga nella detenzione dell'immobile nel periodo intercorrente tra la data di scadenza contrattuale (o di risoluzione anticipata) e la data di eventuale stipula di un nuovo contratto o del rilascio/sgombero dell'immobile stesso, dovrà continuare a farsi carico di quanto dovuto a titolo

di spese per utenze.

ART. 13 - MOROSITÀ

Il mancato pagamento delle utenze come indicate all'art. 12 del presente disciplinare, entro i termini stabiliti, produrrà la decadenza della concessione.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ

Il Concessionario è costituito custode dei locali dati in concessione ed esonera espressamente la Città da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano provenirgli per fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi.

Il Concessionario terrà la Città indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della concessione medesima.

Il Concessionario assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo del bene, la gestione dello stesso, il suo stato manutentivo e tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nei locali a vario titolo. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell'esercizio dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica; manleva espressamente la Città da ogni derivante pregiudizio anche ai sensi dell'art. 2050 e 2051 del Codice Civile.

Il concessionario, inoltre, nell'esercizio dell'attività presso i locali, qualora si

avvalga di personale, è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, manlevando la Città da eventi dannosi che possano derivare.

ART. 15 – ASSICURAZIONI

In relazione alle responsabilità di cui al precedente art. 14, in ogni caso, a copertura di tutti i rischi derivanti dalla concessione, il Concessionario ha stipulato coperture assicurative con primarie Compagnie aventi i massimali e le condizioni richieste dalla Città. Copia delle polizze è stata consegnata alla Città prima della sottoscrizione del presente atto¹.

¹ Le polizze di cui all'art. 15 dovranno avere le seguenti caratteristiche:

A) Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di lavoro (RCT O), per tutti i danni cagionati nel corso di durata della Concessione. Descrizione del rischio e oggetto dell'assicurazione devono risultare coerenti con l'attività descritta nella Concessione. La copertura per i rischi derivanti dalla RCT garantisce un massimale non inferiore al minimo inderogabile di € 5.000.000 (Cinquemilioni) per sinistro. La copertura per i rischi derivanti dalla RCO, con efficacia ai sensi (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), prevede massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze del Concessionario, con un massimale non inferiore a € 3.000.000 (tremilioni) per sinistro, con il limite di euro 1.500.000 (unmilionequingecentomila) per prestatore di lavoro/parasubordinato.

La polizza RCTO dovrà possedere almeno le seguenti condizioni e garanzie:

- 1) Operatività a "primo rischio" rispetto alle coperture assicurative poste in essere dalla Città, che interverranno in dic/dil;
- 2) Garanzie minime:
 - a) danni cagionati a cose che si trovino in ambito di esecuzione lavori;
 - b) interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
 - c) danni da incendio, con il minimo inderogabile di € 1.000.000 (unmilione), in eccesso alla garanzia Ricorso Terzi qualora attiva in polizza All Risks;
 - d) conduzione e impiego di beni immobili, mobili e attrezzature a qualsiasi titolo posseduti o comunque utilizzati, compresa l'attività di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - e) committenza di lavori, servizi e forniture;
 - f) preparazione, smercio, somministrazione di cibi e bevande (ove ricorra la fattispecie);
- 3) Qualità di "Assicurato congiunto" alla Città di Torino (fermo restando che la presente clausola non esclude la terzietà della Città di Torino qualora subisca un danno per colpa del Concessionario);
- 4) Impegno ad assumere la gestione delle vertenze, con abrogazione dell'inciso "fino a quando ne ha interesse";
- 5) Estensione alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati

ART. 16 – GARANZIE

A garanzia degli obblighi assunti il Concessionario ha versato un deposito

riconosciute dall'INAIL, nonché per effetto di decisioni della Magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa;

- 6) Rinuncia alla rivalsa verso la Città di Torino, suoi Amministratori e Dipendenti (fermo restando che analoga rinuncia è presente sulle polizze della Città nei confronti dei Concessionari).

B) Polizza All Risks beni immobili e mobili per tutti i danni subiti nel corso di durata della Concessione. Descrizione del rischio e oggetto dell'assicurazione dovranno risultare coerenti con l'attività descritta nella Concessione.

La polizza All Risks dovrà:

- 1) Assicurare il valore dei Beni Immobili oggetto di Concessione, compresi storico/artistici, relativi impianti e pertinenze, nella forma a “valore intero”, pari al costo di ricostruzione a nuovo; in alternativa, nella forma a “primo fuoco”, pari al valore della M.U.R.;
- 2) Assicurare il valore dei Beni Mobili compresi oggetti d'arte (qualora oggetto della Concessione), nella forma a “valore intero”, pari al costo di rimpiazzo a nuovo; in alternativa, nella forma a “primo fuoco”, pari al valore dei beni custoditi nella M.U.R.

La polizza All Risks dovrà inoltre possedere, inoltre, almeno le seguenti condizioni e garanzie:

- a) Massimo indennizzo non inferiore al 60% della somma assicurata, fatti salvi i limiti previsti da specifiche clausole.
- b) Operatività a “primo rischio” rispetto alle coperture assicurative poste in essere dalla Città, che interverranno in dic/dil;
- c) Ricorso Terzi con massimale coerente con il rischio dell'ubicazione e dell'attività svolta e, comunque, non inferiore a € 1.000.000 (unmilione);
- d) Costi di restauro (in caso di beni storici/artistici) coerenti con la tipologia dei beni in concessione e, comunque, non inferiori a € 1.000.000 (unmilione);
- e) Eventi socio-politici;
- f) Eventi atmosferici;
- g) Eventi catastrofali (alluvione, terremoto, etc.);
- h) Fenomeno elettrico/elettronico non inferiore a € 50.000 (cinquantamila);
- i) Ricerca e riparazione, liquidi condotti;
- j) Rimozione macerie non inferiore a € 500.000 (cinquecentomila);
- k) Onorari di periti e consulenti non inferiore a € 50.000 (cinquantamila);
- l) Furto (qualora il contratto comprenda beni mobili) per valore da determinarsi;
- m) Rinuncia alla rivalsa verso la Città di Torino, suoi Amministratori e Dipendenti (fermo restando che analoga rinuncia è presente sulle polizze della Città nei confronti dei Concessionari).

Qualora il Concessionario disponga di polizze, stipulate in precedenza, conformi a quanto sopra indicato, potrà ottemperare agli obblighi contrattuali corredando le medesime di appendice dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti indicati nel presente articolo, nonché il vincolo sotto indicato, per tutta la durata della Concessione.

I rischi non coperti dalle polizze, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico esclusivo del Concessionario.

Le polizze sub A) e B) saranno mantenute in vigore per l'intero periodo della Concessione. Ciascuna polizza dovrà riportare la seguente clausola di vincolo:

La Società assicuratrice si impegna a:

- a) *non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non preventivamente notificate mediante P.E.C. alla Città di Torino;*
- b) *comunicare mediante P.E.C. alla Città di Torino, che si riserva la facoltà di subentrare nella contraenza delle polizze, l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione da parte del Contraente.*

Resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre al Contraente, anche e contestualmente alla Città di Torino, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

cauzionale - improduttivo di interessi - pari ad Euro 1.000,00= (diconsimille/00) mediante _____. Il deposito cauzionale non potrà imputarsi in conto spese e sarà restituito dopo la riconsegna del bene, sempre che tutti gli obblighi di cui al presente atto siano stati adempiuti e previa constatazione che i locali vengano riconsegnati senza alcun danno. La Città resta fin d'ora autorizzata a trattenere definitivamente l'importo della garanzia versata, quale risarcimento per eventuali danni riscontrati nei locali e per eventuali debiti o inadempimenti del concessionario, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto della Città.

ART. 17 - ACCERTAMENTI

I Funzionari dell'Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico al Concessionario, nei locali dati in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione comunale.

ART. 18 - RELAZIONI ANNUALI PREVENTIVE E CONSUNTIVE

Entro il 31 dicembre di ciascuna annualità di concessione, il Concessionario dovrà presentare alla Città un piano dettagliato delle attività culturali e degli interventi manutentivi programmati per l'anno successivo, che siano coerenti con la programmazione pluriennale e nel rispetto delle condizioni di cui alla presente concessione. La Città potrà richiedere integrazioni e/o variazioni del piano di attività, in caso di riscontro di attività non conformi e/o non autorizzate con il presente atto.

Entro il 31 gennaio di ciascuna annualità, il Concessionario dovrà trasmettere alla Città – assumendo la veridicità delle affermazioni ivi contenute – idonea relazione attestante l'attuazione dei programmi culturali e

manutentivi relativi all'annualità conclusa, in modo da comprovare il perseguimento degli obiettivi prefissati e l'esatto adempimento delle condizioni di concessione.

La mancata presentazione della documentazione sopra indicata o la mancata rispondenza di quanto nelle stesse riportato rispetto alle programmazioni preventive (pluriennale ed annuali), non corredata da valide giustificazioni circa difformità rilevanti, sono causa di decadenza della concessione medesima.

ART. 19 - RICONSEGNA

Alla scadenza della concessione, o in caso di restituzione anticipata, il concessionario dovrà restituire i locali in buono stato d'uso e manutenzione, con tutte le migliorie apportate, senza alcun onere per la Città.

ART. 20 - DOMICILIO E CARICHE SOCIALI

Per gli effetti della presente concessione, il Concessionario elegge il proprio domicilio presso _____. È fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente alla Città i cambiamenti connessi alla modifica delle cariche sociali con specifico riguardo a quelle relative al soggetto che ha la rappresentanza dello stesso, nonché le eventuali variazioni dei recapiti.

ART. 21 - CLAUSOLA FISCALE

Agli effetti fiscali il Concessionario chiede la registrazione del presente atto ad imposta fissa di Euro 200,00 – ai sensi dell'art. 5 della tariffa parte I, del D.P.R. n° 131/1986 e, giusta anche risposta all'interpello n. 954-19/2017 dell'Agenzia delle Entrate ad apposito interpello dell'Agenzia del Demanio, relativamente alla tassazione dei contratti di concessione gratuita, ricondotti ai contratti di comodato. L'imposta di bollo pari ad euro _____ e l'imposta di registro pari ad euro 200,00 sono state assolte in data

_____ con mod. F24, protocollo telematico n. _____

Ai sensi dell'art. 41 c. 4 del DPCM del 22/02/2013, ai fini della validazione temporale del presente atto e della sua conservazione lo stesso sarà inviato tramite Doqui Acta all'Ufficio Documentale dell'Archivio Storico e tramite PEC alla controparte a cura del Servizio Attività Culturali.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve, come appresso:

Per il Concessionario

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

Letto, approvato e sottoscritto in segno d'integrale accettazione, senza riserve, come appresso:

Per la CITTÀ DI TORINO

(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)